



Il giudizio di Confartigianato

Con reddito di cittadinanza difficile creare lavoro

Pur apprezzando la volontà del Governo di combattere la povertà e rilanciare l'occupazione, i vincoli per le assunzioni con l'entrata in vigore del reddito di cittadinanza, se non rimossi, difficilmente creeranno nuova occupazione in Italia. Quanto alle risorse per 'Quota 100' avrebbero giovato di più alla ripresa economica ed occupazionale se destinate alla spesa per investimenti. Giorgio Merletti, presidente di Confartigianato Imprese, sintetizza il giudizio sul decreto legge in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. Secondo Merletti il provvedimento va corretto rafforzando, da una parte, il meccanismo delle condizioni per ottenere il reddito di cittadinanza, dall'altra rimuovendo le rigidità delle assunzioni rappresentate soprattutto dai contratti a tempo pieno e indeterminato. Sarà inoltre opportuno attuare la riforma strutturale dei centri per l'impiego che a oggi non intermediano efficacemente domanda e offerta di lavoro, garantendo efficaci controlli per evitare abusi

nella fruizione del beneficio. Va evitato il rischio di possibili effetti distorsivi sul mercato del lavoro: la crescita dell'occupazione irregolare e della concorrenza sleale nei confronti delle piccole imprese, il disincentivo a creare nuove iniziative imprenditoriali. Confartigianato ribadisce la necessità di ripristinare le risorse per i fondi interprofessionali cui è stato esteso il compito di finanziare la formazione per il reinserimento nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza. È necessario un attento monitoraggio degli interventi su 'Quota 100' giudicata "una misura estremamente onerosa che occorre temperare con la necessità di garantire la sostenibilità del sistema pensionistico italiano. Andrà, inoltre, ad aggiungersi alle misure strutturali e sperimentali degli ultimi anni, alimentando una normativa previdenziale estremamente complessa che rende difficile la programmazione sia per le aziende sia per i lavoratori di volta in volta interessati".

Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

Lunedì	mattina pomeriggio su appuntamento	dalle 8.30 alle 13	alle 13
Martedì	mattina pomeriggio	dalle 8.30 dalle 15	alle 13 alle 16.30
Mercoledì	mattina	dalle 8.30	alle 13
Giovedì	mattina pomeriggio	dalle 8.30 dalle 15	alle 13 alle 16.30
Venerdì	mattina	dalle 8.30	alle 13
Sabato	mattina	dalle 8.30	alle 12.30

Per appuntamenti è possibile contattare il centralino dell'associazione al numero 0543 452811

●●● IN QUESTO NUMERO:

Consulenza Fiscale: Rinvio degli adempimenti per lo spesometro da pag. 2

Credito: La convenzione di Tesoreria da pag. 7

Affari Generali: Riaperti i termini per gli agenti di commercio da pag. 8

Categorie e Mercato: Le novità per orafi e per gli impiantisti da pag. 8

SPESOMETRO ED ESTEROMETRO

RINVIO DEGLI ADEMPIMENTI

Il ministero dell'Economia e delle Finanze con un avviso pubblicato sul proprio sito informa dell'imminente firma del Dpcm che recepisce le esigenze rappresentate dalle categorie professionali in relazione alle difficoltà tecniche riscontrate nella gestione della fatturazione elettronica.

In particolare, sono prorogati:

- ➔ **al 30 aprile 2019** il termine del 28 febbraio 2019 per trasmettere la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (articolo 21, comma 1, DI 78/2010 - "spesometro") relative al terzo e al quarto trimestre 2018 ovvero, per chi ha optato per l'invio con periodicità semestrale, al secondo semestre 2018
- ➔ **al 30 aprile 2019** il termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute, nei mesi di gennaio e febbraio 2019, verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa bolletta doganale o fattura elettronica (articolo 1, comma 3-bis, Dlgs 127/2015 - "esterometro")
- ➔ **al 10 aprile 2019** il termine per l'invio delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 21-bis, DI 78/2010) relative al quarto trimestre 2018
- ➔ **al 31 maggio 2019** il termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni dei mesi di marzo e aprile 2019, rientranti nell'ambito applicativo dell'"esterometro" (articolo 1, comma 3-bis, Dlgs 127/2015), da parte dei soggetti passivi che, tramite l'uso di interfacce elettroniche, facilitano le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet pc e laptop.

RISTRUTTURAZIONI "ENERGETICHE"

Invio dei dati del 2018 entro il 1 aprile 2019

Per tutti gli interventi di risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia con data di fine lavori nel 2018 che usufruiscono della detrazione fiscale del 50% prevista dall'articolo 16-bis

del Tuir ("bonus ristrutturazioni"), è prorogato al **1° aprile 2019** il termine per la trasmissione dei dati all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. Le informazioni dovranno essere inviate telematicamente attraverso il portale dedicato **ristrutturazioni2018.enea.it**

Si tratta dell'adempimento introdotto dalla legge di bilancio 2018, che ha disposto, in analogia a quanto già previsto in tema di detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici ("ecobonus"), la trasmissione all'Enea dei dati relativi agli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo di fonti rinnovabili, realizzati a partire dall'anno 2018. A regime, l'invio deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Tuttavia, in sede di prima applicazione della norma, era stato stabilito che, per gli interventi con data di fine lavori compresa tra il 1° gennaio e il 21 novembre 2018 (giorno in cui è stato attivato e messo a disposizione il sito dedicato), il termine dei 90 giorni decorresse dallo stesso 21 novembre. L'avviso agli utenti ora pubblicato dall'Enea si riferisce proprio a tale scadenza. Di fatto, viene fissato al 1° aprile 2019 il termine ultimo per la trasmissione dei dati relativi a tutti gli interventi edilizi "energetici" completati nel 2018.

LE NOVITÀ DEL MODELLO IVA 2019

Il modello di dichiarazione annuale Iva 2019, relativo all'anno 2018, si presenta con poche ma sostanziali novità rispetto al modello dell'anno precedente.

Oltre alla conferma nel nuovo termine ordinario di presentazione della dichiarazione annuale, fissato al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento (quindi, per quest'anno sarà il 30 aprile 2019), la modulistica e le istruzioni relative all'anno 2018 recepiscono sostanzialmente la novità del Gruppo Iva, l'istituto introdotto dalla legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) che debutta dal 1° gennaio 2019 e che viene regolato dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies D.P.R. 633/1972.

Più delicata appare invece la novità che interessa in quadro VL e in particolare il rigo VL30 che, come lo scorso anno, si pone in diretto collegamento con l'adempimento della comunicazione trimestrale dei dati derivanti dalle liquidazioni periodiche Iva mensili e trimestrali.

Ulteriori novità, infine, riguardano il quadro delle

opzioni per le persone fisiche che applicano i cosiddetti regimi in franchigia da Iva (i cosiddetti “mini” o “forfettari”) e la procedura della liquidazione dell’Iva di gruppo (disciplina prevista dall’articolo 73 decreto Iva per enti o società commerciali controllanti che intendono avvalersi della procedura di compensazione dell’Iva unitamente alle società da esse controllate).

La nuova modalità di compilazione del rigo VL33

Al fine di coordinare le informazioni comunicate dai contribuenti con la comunicazione trimestrale dei dati contenuti nelle liquidazioni periodiche Iva lo scorso anno venne introdotto nel quadro VL un rigo VL30 nel quale indicare:

- ➔ nel campo 2, l’ammontare complessivo dell’Iva periodica dovuta, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva relative al 2018, al quale aggiungere l’importo dell’acconto dovuto;
- ➔ nel campo 3, il totale dei versamenti periodici, compreso l’acconto Iva e gli interessi trimestrali, nonché le eventuali imposte versate a seguito di ravvedimento;
- ➔ nel campo 1, il maggiore tra l’importo indicato nel campo 2 e quello indicato nel campo 3.

Nelle istruzioni di compilazione del modello di dichiarazione Iva 2019 viene ulteriormente precisato che nel campo 3 deve essere compreso anche l’ammontare dell’Iva periodica, relativa al 2018, versata a seguito del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato, ai sensi dell’articolo 54-bis D.P.R. 633/1972, riguardanti le citate comunicazioni trimestrali dei dati derivanti dalle liquidazioni periodiche.

Si tratta, in particolare, dei versamenti effettuati con codice tributo 9001 (al netto di sanzioni e interessi) e anno di riferimento 2018, fino alla data di presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il termine ordinario previsto per la presentazione della stessa.

L’importo indicato nel rigo VL30, come lo scorso anno, andrà quindi ad abbattere l’Iva complessivamente dovuta, così come indicata nel rigo VL3 (imposta dovuta), oppure andrà ad incrementare il credito indicato nel rigo VL4 (imposta a credito).

Senonché, nelle istruzioni alla compilazione del successivo rigo VL33, che accoglie l’importo complessivo risultante a credito del contribuente, si precisa che nel calcolare la differenza tra importi

a credito e importi a debito, non va considerato il totale indicato nel campo 1 del modello VL30, ma quanto indicato nel campo 3 dello stesso rigo VL30 (ovvero l’Iva periodica versata). E ciò al fine di tenere conto, nel calcolo del credito emergente dalla dichiarazione, esclusivamente dei versamenti effettuati. Se da tale calcolo emerge un importo negativo il rigo VL33 non deve essere compilato.

Da tale nuova modalità di compilazione del rigo VL33 ne discende una evidente penalizzazione per il contribuente che comunque intende recuperare i mancati versamenti periodici, poiché fino a quando ciò non accade il modello di dichiarazione annuale non evidenzierà alcun credito o comunque lo evidenzierà in misura inferiore a quello emergente dalle scritture contabili, impedendone l’effettiva compensazione a partire dalla presentazione del modello di dichiarazione annuale.

Nel caso, poi, di mancati versamenti recuperati successivamente alla presentazione del modello dichiarativo annuale il contribuente, al fine di far emergere il credito, dovrà quindi fare necessariamente ricorso alla presentazione di una dichiarazione Iva integrativa.

Il Gruppo Iva

Ancorché il nuovo istituto del Gruppo Iva sia partito solo dal 1° gennaio 2019, diverse sono le indicazioni che i soggetti interessati devono indicare nell’ultimo modello di dichiarazione annuale Iva presentato.

In particolare, i quadri che assumono rilievo sono i seguenti:

- ➔ quadro VA: nella sezione 2 viene introdotto il rigo VA16 nel quale i contribuenti che, a partire dal 1° gennaio 2019, partecipano a un Gruppo Iva devono barrare la casella 1 per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale Iva precedente all’ingresso nel Gruppo Iva;
- ➔ quadro VX: nel rigo VX2 viene inserito il campo 2 per consentire a coloro che a partire dal 1° gennaio 2019 partecipano a un Gruppo Iva di indicare la parte dell’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione, pari all’ammontare dei versamenti Iva effettuati con riferimento al 2018, che deve essere trasferita al Gruppo Iva dal 1° gennaio 2019.

Un’ultima novità, che riguarda i soggetti che a partire dal 1° gennaio 2019 partecipano a un Gruppo Iva di cui agli articoli 70-bis e seguenti D.P.R. 633/1972, è relativa alla compilazione del Prospetto IVA 26/PR, che, come è noto, è riservato

agli enti e società controllanti che riepilogano i dati della liquidazione dell'Iva di gruppo di cui all'articolo 73 del decreto Iva.

In particolare:

- ➔ nel rigo VY2 del quadro VY viene infatti inserito il campo 2 nel quale i soggetti che dal 01.01.2019 entrano a far parte del Gruppo Iva devono indicare la parte dell'eccedenza detraibile risultante dal prospetto, pari all'ammontare dei versamenti Iva effettuati con riferimento al 2018, che deve essere trasferita dalla controllante al Gruppo Iva dal 1° gennaio 2019;
- ➔ nel successivo rigo VY4 viene invece introdotto il nuovo campo 3 la cui casella va barrata dalla controllante che a partire dal 1° gennaio 2019 partecipa a un Gruppo Iva e intende chiedere a rimborso la parte dell'eccedenza detraibile risultante dal presente prospetto, per la quota che non deve essere trasferita al Gruppo medesimo.

Contribuenti persone fisiche in regime di franchigia

Molti contribuenti che si sono avvalsi in passato del vecchio regime dei "minimi" (oggi non più adottabile), nel 2015 hanno avuto la possibilità di abbandonare detto regime fiscale in favore di quello forfettario istituito proprio in tale anno. Non tutti però si sono avvalsi di questa opzione, continuando quindi ad adottare il vecchio regime dei minimi.

Se nel 2016 l'Agenzia ha consentito il transito dai due regimi sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 1 D.P.R. 442/1997 che consente "la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative", nel 2017 la migrazione da minimo e forfettario doveva necessariamente rispettare il vincolo della obbligatoria permanenza triennale.

Trascorso il vincolo triennale per chi nel periodo 2015-2016-2017 ha adottato il regime dei minimi, dal 2018 si è invece reso possibile il passaggio al regime forfettario ed ecco che le istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione annuale Iva relativo a tale anno ha previsto nel quadro VO la possibilità di evidenziare tale scelta. In particolare:

- ➔ quadro VO: nel rigo VO34 viene inserita la casella 3 che va barrata dai contribuenti che, avendo optato nel corso del 2015 per l'applicazione del regime dei "minimi", revocano la scelta effettuata e accedono, dal 2018, al regime forfettario di cui alla 190/2014.

CREDITO IVA 2018

Limiti e modalità di utilizzo in compensazione

Con l'approvazione del modello Iva 2019, avvenuta nel mese di gennaio, dallo scorso 1° febbraio e fino al 30 aprile 2019 è possibile presentare la dichiarazione relativa all'anno 2018.

La data di invio del modello potrebbe influenzare l'utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva Ivi emergente. Ciò accade allorché l'eccedenza positiva d'imposta che si intende utilizzare è di importo superiore a 5.000 euro. In tal caso, infatti, il credito Iva 2018 può essere utilizzato in compensazione orizzontale solo dopo che siano decorsi 10 giorni dalla presentazione del modello Iva 2019, previa apposizione del visto di conformità.

Invece, non opera alcun vincolo quando il credito Iva 2018 è compensato per un importo non superiore a 5.000 euro. L'utilizzo orizzontale può avvenire fin dal 1° gennaio 2019, senza l'obbligo di apposizione del visto di conformità.

Inoltre, quando la compensazione è effettuata in modo verticale - Iva da Iva - non trova applicazione alcuna limitazione. A tal riguardo, però, va ricordato che la circolare 29/E/2010 ha precisato che "le compensazioni che non soggiacciono alle limitazioni ... sono esclusivamente quelle utilizzate per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito". Sicché è impreciso affermare che tutte le compensazioni Iva da Iva sono verticali, poiché l'utilizzo del credito Iva del I° trimestre del 2019 per pagare il saldo Iva a debito del 2018 rappresenta una compensazione orizzontale.

Per quanto riguarda le modalità di versamento, la compensazione orizzontale deve necessariamente transitare dal modello F24 e, atteso che ci si sta riferendo a soggetti passivi Iva, la delega di pagamento va presentata utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline), indipendentemente dall'importo del credito compensato.

Sempre in relazione alla compensazione orizzontale, occorre ricordare la possibilità dell'Agenzia delle entrate di sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione dei modelli F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio (provvedimento 28.8.2018), i quali possono derivare:

- ➔ dalla tipologia del debito pagato;
- ➔ dalla tipologia del credito compensato;

- ➔ dalla coerenza dei dati presenti nella delega di pagamento;
- ➔ dai dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque resi disponibili da altri enti pubblici, relativi al soggetto pagante;
- ➔ da analoghe compensazioni precedentemente effettuate;
- ➔ dalla presenza di debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro. Va infatti ricordato che, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010, la compensazione orizzontale di crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Infine, quando si effettua una compensazione orizzontale, anche relativa a un credito Iva, è sempre necessario rispettare il plafond annuale massimo fissato in misura pari a 700.000 euro.

CREDITO IVA 2018

La richiesta di rimborso

I contribuenti che presentano un credito Iva annuale, in alternativa al suo utilizzo in compensazione orizzontale e/o verticale possono chiederne il rimborso all'atto di presentazione della dichiarazione annuale.

Il credito Iva può essere chiesto a rimborso solo al verificarsi di condizioni tassative, disciplinate dall'art. 30 del D.P.R. 633/1972; in particolare il comma 3 stabilisce che è possibile richiedere il rimborso del credito Iva, se di importo superiore ad € 2.582,28 al verificarsi di almeno uno dei seguenti requisiti:

- ➔ quando viene esercitata esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, quinto, sesto e settimo comma;
- ➔ quando vengono effettuate operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;

- ➔ limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;
- ➔ quando vengono effettuate prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies;
- ➔ quando il contribuente si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 17 (soggetti non residenti).

Al di fuori dei casi previsti e senza limite minimo di importo il contribuente anche può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale in caso di cessazione dell'attività e nel caso in cui dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal ultimo caso il rimborso può essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze.

Il contribuente che presenta un credito Iva relativo all'esercizio 2018 nel modello Iva 2019 e che decide, in tutto o in parte, di chiederlo a rimborso, nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 30 D.P.R. 633/1972, indicandolo nel rigo VX4 con la relativa causale, deve anche verificare la necessità di presentare specifica garanzia.

L'articolo 38-bis D.P.R. 633/1972 stabilisce le condizioni per l'esonero o la presentazione dell'apposita garanzia.

Il rimborso del credito Iva fino a 30.000 euro è erogato senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti (dichiarazione sostitutiva) e il limite è da intendersi riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l'intero periodo d'imposta.

Per i rimborsi del credito IVA di importo superiore a 30.000 euro, è necessario distinguere:

- ➔ se sono richiesti da soggetti a rischio, è necessario prestare apposita garanzia, che deve avere durata di 3 anni dall'erogazione o, se inferiore, al periodo intercorrente tra la data di effettiva erogazione ed il termine per l'accertamento (articolo 57 D.P.R. 633/1972) ed essere costituita da cauzioni in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, fideiussione rilasciata da banca o impresa commerciale considerata affidabile o polizza fideiussoria;
- ➔ se richiesti da soggetti considerati non a rischio, l'erogazione avviene previa prestazione di garanzia, ovvero, in alternativa, presentando la dichiarazione da cui emerge il credito richiesto a rimborso munita del visto di conformità (o

della sottoscrizione dell'organo di controllo se previsto) e allegandovi una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la sussistenza di determinati requisiti.

Sono considerati soggetti a rischio:

1. i soggetti che esercitano un'attività di impresa (va fatto riferimento alla prima operazione effettuata) da meno di due anni ad esclusione delle imprese start-up innovative di cui all'articolo 25 D.L. 179/2012. E' importante evidenziare che la circolare AdE 6/E/2015 ha precisato che questo requisito non interessa i lavoratori autonomi;
2. i soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
 - al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
 - al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
 - all'1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
3. i soggetti che presentano la dichiarazione priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
4. i soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

Per quanto riguarda invece i soggetti non a rischio, essi devono presentare, ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 3, D.P.R. 633/1972, per essere esonerati dalla presentazione della garanzia, in aggiunta all'apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell'articolo 47 D.P.R. 445/2000, che attesti le seguenti condizioni riguardanti la solidità patrimoniale, la continuità aziendale e la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali:

- ➔ rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta (anche nei casi in cui il bilancio non sia stato ancora approvato):
- ➔ il patrimonio netto non è diminuito di oltre il

40% (tale requisito non riguarda i soggetti che non adottano il regime della contabilità ordinaria);

- ➔ la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata;
- ➔ l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende;
- ➔ se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, non risultano cedute, nell'anno precedente la richiesta di rimborso, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;
- ➔ sono stati regolarmente eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa nell'apposito riquadro presente nella dichiarazione Iva e la dichiarazione di atto notorio, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento di identità dello stesso, devono essere conservate da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell'Agenzia delle Entrate.

Francesco Bandini

bandini@confartigianato.fo.it

TASSI DEL MESE DI MARZO 2019

Condizioni valide per le seguenti banche: **Cassa di Risparmio di Ravenna, Banca Popolare di Ravenna, Cassa di Risparmio di Cesena, Unipol Banca, Cassa di Risparmio di Rimini, Credem**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,400 = 4,087%	Euribor 3m + 5,350 = 5,037%	Euribor 3m + 6,750 = 6,437%	Euribor 3m + 8,300 = 7,987%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 2,687%	Euribor 3m + 3,700 = 3,387%	Euribor 3m + 4,700 = 4,387%	Euribor 3m + 5,400 = 5,087%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,687%	Euribor 3m + 3,700 = 3,387%	Euribor 3m + 4,700 = 4,387%	Euribor 3m + 5,400 = 5,087%

Unicredit

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,937%	Euribor 3m + 5,150 = 4,837%	Euribor 3m + 6,300 = 5,987%	Euribor 3m + 8,300 = 7,987%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 2,087%	Euribor 3m + 2,900 = 2,587%	Euribor 3m + 4,700 = 4,387%	Euribor 3m + 5,400 = 5,087%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,687%	Euribor 3m + 3,700 = 3,387%	Euribor 3m + 4,700 = 4,387%	Euribor 3m + 5,400 = 5,087%

Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna – BCC – BPER - Banco Popolare

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,937%	Euribor 3m + 5,150 = 4,837%	Euribor 3m + 6,750 = 6,437%	Euribor 3m + 8,300 = 7,987%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 2,687%	Euribor 3m + 3,700 = 3,387%	Euribor 3m + 4,700 = 4,387%	Euribor 3m + 5,400 = 5,087%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,687%	Euribor 3m + 3,700 = 3,387%	Euribor 3m + 4,700 = 4,387%	Euribor 3m + 5,400 = 5,087%

Monte dei Paschi di Siena

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,937%	Euribor 3m + 5,150 = 4,837%	Euribor 3m + 6,300 = 5,987%	Euribor 3m + 7,500 = 7,187%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 2,087%	Euribor 3m + 2,900 = 2,587%	Euribor 3m + 3,800 = 3,487%	Euribor 3m + 4,900 = 4,587%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,687%	Euribor 3m + 3,700 = 3,387%	Euribor 3m + 4,700 = 4,387%	Euribor 3m + 5,400 = 5,087%

Agenti e rappresentanti di commercio

Sono stati riaperti i termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) per agenti e rappresentanti di commercio, agenti di affari in mediazione, spedizionieri e mediatori marittimi sino alla data del 31 dicembre 2019. Chi non avesse ancora provveduto è tenuto a presentare la pratica entro tale data pena la perdita dei requisiti.

Monica Gori

gori@confartigianato.fo.it

ORAFI

Metrologia novità e cambiamenti

Il Decreto Ministeriale n. 93/2017 stabilisce che dal 19 marzo 2019 le Camere di commercio non potranno più effettuare la verifica periodica degli strumenti di misura. Da quella data gli unici soggetti competenti saranno i laboratori accreditati per la verifica periodica, cui i titolari di strumenti di misura dovranno rivolgersi. Le Camere di commercio manterranno comunque la funzione di vigilanza e sorveglianza sugli strumenti di misura. Pertanto fino al 18/03/2019 la Camera di Commercio continuerà a effettuare le verifiche periodiche degli strumenti ma non potrà garantire l'esecuzione di tutte le richieste in giacenza a tale data.

Nel caso di domande di verifiche metriche antecedenti al 18/03/2019, ma non evase entro tale data, l'utente metrico dovrà attivarsi subito per fare la richiesta di verifica metrica periodica a un laboratorio accreditato.

Per ulteriori informazioni contattare Fabiola Foschi 0543.452844

ELETTROMONDO

Appuntamento per gli impiantisti

L'evoluzione delle norme tecniche e il ruolo e contributo degli imprenditori di Confartigianato nelle commissioni CEI presso ELETTRONONDO a Rimini venerdì 22 marzo ore 14 c/o Fiera di Rimini. L'iniziativa, inserita nel programma della fiera Elettromondo, focalizza l'attualità e gli scenari di sviluppo di alcune norme tecniche prioritarie per la professione dell'impiantista attraverso la testimonianza di due imprenditori associati a Confartigianato nominati nelle commissioni CEI. Intervengono CINZIA FREGA - componente commissione CEI CT 64 *

(*impianti elettrici utilizzatori tensione inferiore a 1000V) e STEFANO RAMBELLI - componente commissione CEI CT 44** - SC 121 B*** **impianti elettrici bordo macchina ed automazione; ***quadri elettrici bassa tensione

L'ingresso alla fiera è gratuito e si consiglia la preregistrazione al seguente link entro il 21 marzo per velocizzare le procedure d'ingresso.

http://www.eventoelettromondo.it/Default.aspx?f=CONFARTIGIANATO#registrati_visitatore

Sono previsti colazione, pranzo e aperitivo gratuiti per i partecipanti. Oltre a partecipare a questo interessante convegno, vi è la possibilità di visitare gratuitamente una fiera molto importante per il settore.

Per informazioni e/o chiarimenti contattare 0543 452906, e-mail camporesi@confartigianato.fo.it



PIÙ DONNE, PIÙ PIL

Liberare le risorse femminili per far crescere l'occupazione

GIOVEDÌ
21

MARZO 2019

ore 18.00

Viale Oriani, 1 • 47122 Forlì

Empowerment di genere, womenomics, il paradigma donne e lavoro, sono alcuni dei temi, poco noti, ma di grande rilievo che i movimenti romagnoli di Donne impresa Confartigianato vogliono indagare. L'assunto da cui si parte è semplice: all'incremento della presenza femminile nel mercato del lavoro, corrisponde una maggiore crescita economica di un paese. Partendo dall'attuale situazione del mercato del lavoro italiano, in prospettiva comparata, il confronto mira a mettere in luce quali sono le strategie per liberare le energie che diano nuovo sviluppo alla competitività italiana.

Saluti: Luca Morigi presidente di Confartigianato Forlì

Relazioni:

Licia Redolfi Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna

Patrizia Carpi presidente Donne Impresa Confartigianato Forlì

Sonia Alvisi consigliera regionale di parità per l'Emilia-Romagna

Conclusioni:

Emanuela Bacchilega presidente Donne Impresa Confartigianato Emilia-Romagna



Segreteria Organizzativa Confartigianato Forlì: Tel. 0543 452811
confartigianato@confartigianato.fo.it • www.confartigianato.fo.it

 **Confartigianato** FORLÌ